

- Per i transitati vedi decorrenze come per la dipendenza.

PENSIONI DIPENDENZA (INPDAP e INPS)

Requisiti

Sistema retributivo (18 anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta al 31 dicembre 1995)

Prima dell'età pensionabile:

- | | |
|--|---|
| • dal 2008 al 30 giugno 2009 | 35 anni di contribuzione + 58 anni di età |
| • dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 | quota 95
(35 anni di contribuzione + 60 anni di età) |
| • dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 | quota 96
(35 anni di contribuzione + 61 anni di età) |
| • dal 1 gennaio 2013 | quota 97
(35 anni di contribuzione + 62 anni di età) |

Al compimento del 60esimo anno di età per le donne e 65esimo anno di età per gli uomini (pensioni di vecchiaia)

oppure

Con almeno 40 anni di contribuzione (pensione assimilata alla vecchiaia)

Sistema contributivo (i nuovi assunti dal 1 gennaio 1996)

- aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
- aver compiuto 60 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l'importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
- aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall'età;
- aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un'età pari a quella prevista per la pensione di anzianità, secondo le nuove regole.

Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l'importo dell'assegno sociale).

Sistema misto (coloro che al 31 dicembre non hanno almeno 18 anni di contribuzione)

Per i periodi maturati entro il 31 dicembre 1995 scatta la liquidazione con il sistema retributivo, secondo la normativa previgente (retribuzione dell'ultimo giorno di lavoro per i periodi antecedenti il 31 dicembre 1992 e la media delle retribuzioni per quelli successivi), mentre per i periodi successivi, cioè a partire dal 1 gennaio 1996, il calcolo sarà contributivo col sistema contributivo.

Finestre

- Per le pensioni di vecchiaia:

requisiti raggiunti nel 1 trimestre	decorrenza pensione	1 luglio dello stesso anno
nel 2 trimestre		1 ottobre dello stesso anno
nel 3 trimestre		1 gennaio dell'anno successivo
nel 4 trimestre		1 aprile dell'anno successivo

- Per le pensioni di anzianità con meno 40 anni di contribuzione:

requisiti raggiunti nel 1 trimestre	decorrenza pensione	1 gennaio dell'anno successivo (*)
nel 2 trimestre		1 gennaio dell'anno successivo (*)
nel 3 trimestre		1 luglio dell'anno successivo
nel 4 trimestre		1 luglio dell'anno successivo

(* per le uscite con tali decorrenze si richiede il compimento del 57° anno di età

- Per le pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione:

requisiti raggiunti nel 1 trimestre	decorrenza pensione	1 luglio dello stesso anno (*)
nel 2 trimestre		1 ottobre dello stesso anno (*)
nel 3 trimestre		1 gennaio dell'anno successivo
nel 4 trimestre		1 aprile dell'anno successivo

(* per le uscite con tali decorrenze si richiede il compimento del 57° anno di età